

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione mensile – stipulato in data 10 gennaio 2017 ed estinto anticipatamente in base al conteggio rilasciato dall'intermediario convenuto il 6 aprile 2021 – lamenta il diniego alla riduzione pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso, l'istante invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi euro 2.110,50, oltre agli interessi legali e alla refusione delle spese di assistenza professionale.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze del ricorrente rilevando di aver già provveduto alla riduzione degli interessi (euro 2.954,06) e delle commissioni di gestione (euro 1.348,77) in sede di conteggio estintivo. Viceversa la resistente deduce l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor in ordine alla rimborsabilità dei costi istantanei (commissioni di attivazione, commissioni rete esterna e spese di istruttoria) praticati nel caso in esame – rispetto ai negozi sottoscritti anteriormente al 25 luglio 2021, come da ultimo sancito dal legislatore a mente dell'art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106. Secondo la resistente, tale preclusione sarebbe altresì suffragata dalla stessa Corte di Giustizia UE, posto che con la sentenza 09/02/2023 n. C-555/21, il giudice europeo ha statuito il diritto del consumatore - in caso di rimborso anticipato di un prestito immobiliare - alla riduzione del costo totale del credito, limitatamente ai "soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto", privando di efficacia vincolante la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.

Soggiunge che i principi della sentenza Lexitor riguarderebbero i costi che il finanziatore determina unilateralmente, con esclusione, dunque, degli oneri corrisposti a terzi intervenuti nell'operazione creditizia.

Ciò nonostante, la resistente allega di aver retrocesso al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore importo di euro 1.276,19 a titolo di commissioni di attivazione e spese di istruttoria (oltre interessi legali nella misura di euro 2,31), calcolato applicando il criterio della curva degli interessi. L'intermediario si oppone, altresì, alla refusione delle spese di assistenza professionale in quanto attività non contemplata nel procedimento ABF e, comunque, non documentate. Per i motivi innanzi esposti, l'intermediario chiede al Collegio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via gradata, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, Tub. Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento alla stregua del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) relativamente ai costi recurring, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva debba considerarsi immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi

anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"). Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova conferma nell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 450,00 a titolo di spese di istruttoria; € 193,20 a titolo di costi incasso rate; € 2.086,08 a titolo di commissioni di gestione; € 2.982,00 a titolo di commissioni rete esterna.

Con riferimento alle commissioni di gestione e ai costi di incasso rate, consta che in sede di estinzione l'intermediario ha operato una congrua riduzione decurtando dal debito residuo all'uopo liquidato l'importo di € 1.348,77, calcolato, in conformità al contratto, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non goduto. Quanto alle ulteriori voci di costo, l'esame della documentazione contrattuale mostra la natura promiscua delle prestazioni cumulativamente remunerate attraverso la corresponsione delle commissioni rete esterna, ove in parte soggette a maturazione istantanea e in parte connesse allo svolgimento del rapporto. In proposito rilevano i riferimenti alle attività di "messa a disposizione [...] di strumenti di accesso e pubblicitari", "gestione dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informatici del finanziatore" (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. 347/2025; Coll. Bologna, Dec. n. 1113/2025). Medesime considerazioni valgono in relazione alle spese di istruttoria considerato il richiamo, inter alia, alla "gestione e contatti con gli agenti e la rete commerciale; gestione Archivio Unico Informatico" (cfr. ABF Coll. Roma Dec. n. 347/2025, Coll. Torino, Dec. n. 591/2025; Coll. Palermo Dec. n. 11170/2024; Coll. Bologna, Dec. n. 1113/2025; Collegio Napoli, Dec. n. 8830/2022). L'opacità che contraddistingue le clausole in rassegna induce a trattare le corrispondenti componenti di spesa alla stregua di costi recurring, come tali ripetibili in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito. Quanto detto assorbe ogni rilievo formulato dalla convenuta sulla portata della sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, quanto alla ripetibilità dei costi up-front (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.). Priva di pregio si palesa, altresì, l'obiezione – implicita nelle difese della resistente – sulla carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa concernente il ristoro della quota parte degli oneri di intermediazione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento correttamente incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ex art. 125-sexies, TUB (v. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Di conseguenza, al netto degli oneri erariali (€ 16,00) non ripetibili (v. art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136) e di quanto retrocesso in favore del cliente successivamente alla presentazione del ricorso a titolo di "spese di istruttoria", "commissioni rete esterna" e oneri di attivazione (mediante bonifico disposto in data 29/08/2025 per l'importo di € 1.278,50, comprensivo degli interessi legali nella misura di euro 2,31), avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito, il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte residua dei costi del credito non maturata, pari a € 754,00, la cui quantificazione trova riscontro con dettaglio di voci nella tabella sottostante:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4.25%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.18%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼	▼				▼	
	commissioni di gestione (recurring)	€ 2,086.08	€ 1,234.26	€ 775.62		€ 1,348.77	-€ 114.51
	spese di istruttoria (recurring)	€ 450.00	€ 266.25	€ 167.31		€ 167.33	€ 98.92
	costi di incasso rate (recurring)	€ 193.20	€ 114.31	€ 71.83			€ 114.31
	commissione rete esterna (recurring)	€ 2,982.00	€ 1,764.35	€ 1,108.73		€ 1,108.83	€ 655.52
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
							€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 754
interessi legali							1

Sul totale ancora dovuto, l'intermediario dovrà corrispondere gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Non meritevole di accoglimento si palesa, invece, l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dalla ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza di un professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.; Coll. Bari, Dec. n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 754,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE